

**CONSULTA ONLINE**

SENTENZA N. 102

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSEN

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. a, della legge 12 agosto 1938 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), anche in combinato disposto con l'art. 23 della legge 30 aprile 1969 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); dell'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento della materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri); degli artt. 23 e 54, comma 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153; dell'art. 14, comma 1, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (aumento e nuovo sistema delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria) e del combinato disposto degli artt. 2, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, giudizi promossi con ordinanze emesse il 2 maggio 1980 dal Pretore di Bergamo, il 29 aprile 1980 dal Tribunale di Salerno, il 16 luglio 1980 dal Pretore di Asti (due ordinanze), l'11 ottobre 1980 dal Pretore di Modena, l'11 gennaio 1980 dal Pretore di Avellino e il 25 giugno 1980 dal Pretore di Chieti, rispettivamente iscritte ai nn. 516, 578, 682, del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 165 e 325 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta della Repubblica nn. 256.298 e 325 del 1980 e nn. 63. 151 e 269 del 1981.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Grillini Don Ferdinando;  
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;  
uditi gli avvocati Luigi Maresca e Pasquale Vario, per l'INPS.

*Ritenuto in fatto*

1. - Con due ordinanze di rimessione emesse dal Pretore di Asti il 16 luglio 1980 (r.o. 682/80) è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta di invalidità a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta dello Stato, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

Il giudice *a quo*, premesso che per effetto delle sentenze di questa Corte [n. 230 del 1974](#) e [n. 263 del 1976](#), dichiarative dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153, è stata convalidata l'integrazione al minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di reversibilità erogate dallo Stato o da altri fondi o gestioni speciali nonché l'integrazione al minimo della pensione di invalidità INPS ai titolari di pensione diretta dello Stato, assume che la persistente esclusione per i titolari di pensioni dirette dello Stato dal diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata da un fondo speciale come quello per i coldiretti, mezzadri e coloni, anziché dalla gestione obbligatoria INPS, integra una irrazionale disparità di trattamento fra cittadini che si trovano in situazioni uguali.

La stessa disparità di trattamento è denunciata anche dal Pretore di Avellino con ordinanza n. 100/80 del 11 gennaio 1981 (r.o. 165/1981), nella quale però viene impugnato l'art. 2, secondo comma, della legge n. 1338 del 1962, (che sancisce i casi di esclusione dell'integrazione delle pensioni di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria) anziché l'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, che stabilisce tale esclusione nell'ipotesi specifica delle pensioni a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti (procedimento de quo).

2. - Una questione analoga viene anche sollevata, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza di rimessione del Pretore di Chieti del 25 giugno 1980 (r.o. 325/1981) che impugna il combinato disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel quale è esclusa l'integrazione al minimo della pensione diretta a carico della gestione speciale commerciale per i titolari di pensione diretta dello Stato.

Assume il pretore che le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nelle citate [sentenze n. 230 del 1974](#) e [n. 263 del 1976](#) non possono non valere anche nell'ipotesi di specie, solo perché anziché dipendenti si tratta di lavoratori autonomi.

3. - Con l'ordinanza di rimessione del Pretore di Bergamo del 2 maggio 1980 (r.o. 516/1980) è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di illegittimità costituzionale del citato art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità INPS ai titolari di pensione diretta dello Stato.

Alla luce, infatti, della situazione della normativa in materia di trattamenti minimi, che è stata determinata a seguito delle citate sentenze della Corte costituzionale [nn. 230/1974](#) e [263/1976](#), non

- secondo il giudice *a quo* - motivi giuridicamente validi per escludere dal trattamento minimo dell'INPS i titolari di pensione diretta dello Stato.

4. - Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 29 aprile 1980 (r.o. 578/1980), solleva legittimità costituzionale dello stesso art. 2, comma secondo, lett. a) della legge n. 1338 del 1962, dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta corrisposta dall'assicurazione generale obbligatoria INPS ai titolari di pensione a carico di contribuzione esonerativa della assicurazione generale obbligatoria e in particolare del fondo interno INAIL.

Richiamando le note decisioni di questa Corte sopra citate, il giudice *a quo* rileva l'arbitrarietà del trattamento tra lavoratori che si trovano in identiche condizioni che la normativa impugnata viene a

5. - Infine con l'ordinanza dell'11 ottobre 1980 (r.o. 882/1980) il Pretore di Modena solleva legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge n. 1338 del 1962, nella parte in cui esclude il trattamento minimo della pensione di vecchiaia dell'INPS ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato.

In subordine, in caso di mancato accoglimento della precedente questione, solleva questione costituzionale dell'art. 14, primo comma, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui esclude i lavoratori aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1970 dalla liquidazione effettuata secondo le disposizioni dell'art. 1, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude dal 1° dicembre 1971 l'esercizio della facoltà di opzione di cui al citato art. 14, primo comma, d.P.R. n. 488.

Il pretore svolge, a sostegno dell'eccezione principale, argomentazioni analoghe a quelle contenute in altre ordinanze di rimessione.

6. - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costituito nel giudizio introdotto dall'ordinanza del Pretore di Avellino (r.o. 165/1981) con atto di deduzioni del 15 giugno 1981, eccependo la irrilevanza della questione, così come erroneamente prospettata dal giudice *a quo*, in quanto la denuncia di un'eccezione estranea all'ipotesi specifica oggetto del giudizio (ved. sopra sub 1) fa sì che l'eventuale accoglimento dell'eccezione proposta non incida sulla decisione del giudizio *de quo*.

L'INPS si è costituito anche nel giudizio introdotto dall'ordinanza del Pretore di Chieti (r.o. 30/1981) con atto di deduzione del 10 ottobre 1981, rilevando la stretta analogia tra la questione proposta e quella decisa nella sentenza di questa Corte n. 34 del 12 febbraio 1981, "apparendo in tutta evidenza la identità di natura funzionale dell'art. 19, secondo comma, l. 613/1966 con l'art. 1, secondo comma, l. 12 agosto 1970 (concernente la gestione speciale artigiani), dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 34/1981".

Costituendosi nel giudizio introdotto dall'ordinanza del Tribunale di Salerno (r.o. 578/1980) con atto di deduzioni del 14 novembre 1980 l'INPS, nel sostenere l'infondatezza della questione sollevata, ha fatto particolare che per le categorie dei lavoratori subordinati iscritti a fondi esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria - come nella specie - le rispettive leggi istitutive prevedono norme del tutto diverse da quelle applicate ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, in ordine alle voci della retribuzione in quella pensionabile, nonché in merito ai particolari aspetti tenuti in considerazione diversamente per la generalità dei lavoratori, cosicché la diversità sostanziale dei criteri di copertura contributiva e la diversità dell'assetto normativo fra i due regimi previdenziali sembrano giustificare la disparità concernente il trattamento minimo.

Infine l'INPS, costituitosi con atto del 21 marzo 1981 nel giudizio introdotto dall'ordinanza di Modena (r.o. 882/80), rileva come la questione sollevata in via principale sia già stata decisa con [della Corte costituzionale n. 34 del 1981](#), cosicché la questione di costituzionalità proposta in via deve ritenersi assorbita dall'accoglimento della questione principale, non essendovi alcun interesse privata all'accoglimento della questione subordinata.

7. - Nello stesso giudizio introdotto dal Pretore di Modena si è costituita la parte privata Do Grillini, rappresentata e difesa dal prof. avv. Mattia Persiani, svolgendo argomentazioni analoghe contenute nell'ordinanza di rimessione.

Con successiva memoria presentata fuori termine la difesa della parte prende atto dell' questione sollevata con quella decisa con la citata [sentenza n. 34/1981](#) di questa Corte e che la decisione venga estesa al presente giudizio.

#### *Considerato in diritto*

1. - L'identità di talune questioni prospettate e l'analogia di altre inducono a riunire i relativi giudizi e definirli con unica sentenza.

2. - La prima questione che la Corte costituzionale è chiamata a decidere è se i contrasti o menzogne della Costituzione l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del cumulo sia superato il minimo garantito.

Si dubita della costituzionalità della norma impugnata in quanto tale esclusione verrebbe a determinare un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi sia titolare della stessa pensione dello Stato. Si osserva che l'integrazione al minimo della pensione di invalidità a carico della gestione ordinaria dell'INPS, di cui si parla nella sentenza di questa [Corte n. 263 del 1976](#), è sempre integrabile.

La questione è stata sollevata con due ordinanze dal Pretore di Asti (r.o. nn. 682 e 683) e sostanzialmente sotto lo stesso profilo con l'ordinanza del Pretore di Avellino (r.o. n. 165/1981), il che si è già osservato in narrativa - anziché impugnare l'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963 che disciplina l'esclusione lamentata, ha impugnato l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 11 del 1963 che riguarda invece l'assicurazione generale obbligatoria e che è stato peraltro già oggetto dell' [questa Corte n. 34 del 1981](#).

3. - La questione è fondata e merita accoglimento alla luce dei principi enunciati nella citata [34/1981](#) di questa Corte, nella quale si afferma il contrasto con l'art. 3 della Costituzione del trattamento minimo sulle pensioni dirette INPS (di invalidità o di vecchiaia) a chi sia già titolare di pensione di reversibilità o di altra pensione diretta a carico dello Stato o di altri fondi. Una volta, la regola generale contenuta nell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge n. 1338/1962 (che vietava l'integrazione della pensione INPS con altri trattamenti previdenziali quando l'importo complessivo superasse il minimo garantito) aveva subito numerose deroghe per effetto della legislazione (art. 23 legge n. 153 del 1969) e delle pronunce di questa Corte ([sentenze nn. 230/1974](#)

e [263/1976](#)), del tutto arbitraria e priva di razionale giustificazione veniva a risultare la persistenza del divieto in situazioni del tutto analoghe e meritevoli della medesima tutela costituzionale.

La funzione eminentemente sociale e solidaristica riconosciuta alla pensione minima fa sì possa tollerare trattamenti differenziati quando la rispettiva ratio discenda da identici presupposti di diminuita capacità di guadagno per infermità o per età, che rende il soggetto meritevole di eguale protezione.

In applicazione di tali principi la [sentenza n. 34 del 1981](#) ha ritenuto tra l'altro priva di giustificazione razionale l'esclusione, per chi sia già titolare di pensione statale, del diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta erogata dalla gestione speciale per i lavoratori autonomi (sempre qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito), dal momento che tale pensione assolve, per la particolare funzione degli artigiani, esattamente la stessa funzione svolta per gli altri lavoratori dalla pensione di invalidità dell'assicurazione ordinaria INPS. "L'identità della funzione dei due trattamenti - si legge nella sentenza - che è quella di assicurare al lavoratore anziano o invalido un minimo vitale, rende insostenibile la diversità di disciplina data a due identici istituti a seconda che il pensionato sia assicurato dalla gestione speciale lavoratori autonomi sempre gestita dall'INPS, non essendovi alcun motivo economico che valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in ordine al minimo vitale".

Le medesime considerazioni possono ripetersi a proposito del trattamento minimo della pensione di invalidità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, oggetto della presente questione sottoposta all'esame della Corte. Qui il trattamento pensionistico assolve all'identica funzione di assicurare al lavoratore agricolo autonomo, colpito da invalidità, un minimo vitale.

Deve, quindi, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 153 del 1963.

4. - Alla stessa conclusione si deve pervenire - alla stregua delle considerazioni sopra esposte - anche per la seconda questione, sollevata dal Pretore di Chieti, che la Corte è chiamata a decidere: se contrasta con l'art. 3 della Costituzione il combinato disposto degli artt. 19, secondo comma, della legge n. 22 del 1963, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui ripete, per i titolari di pensione diretta, la regola dell'esclusione del trattamento integrato al minimo della pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale commercianti, sempre qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

Non sussiste, infatti, alcuna motivazione economica o sociale che valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi nel settore del commercio in ordine al minimo vitale. Il divieto, per i primi, è consentita l'integrazione al minimo della pensione di invalidità INPS, anche in presenza di altri trattamenti pensionistici che, cumulati con la pensione INPS, superino il minimo garantito, non perché tale integrazione debba essere negata a chi si trovi già in possesso della medesima pensione erogata dallo Stato, solo perché la pensione di invalidità è erogata dalla gestione speciale commercianti anziché dalla gestione ordinaria INPS.

Come già osservato nella [sentenza n. 34 del 1981](#), nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine all'art. 23 della legge n. 153 del 1969, che viene invocato come semplice elemento di raffronto, non essendo i suoi effetti oggetto dell'impugnazione. Risale, infatti, a tale norma la prima deroga introdotta dal legislatore alla regola generale originaria del divieto dell'integrazione al minimo della pensione diretta INPS con il cumulo con altra pensione superasse il trattamento minimo garantito.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 19, comma secondo, della legge n. 1338 del 1962 sotto il profilo proposto.

5. - La terza questione, sollevata dal Pretore di Bergamo, sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione l'art. 2, lettera a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione INPS, qualora il cumulo delle due pensioni superi il trattamento minimo garantito.

Dubita il giudice *a quo* che tale disposizione realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento al diritto all'integrazione della pensione diretta INPS, già riconosciuto allo stato attuale della normativa ai titolari di pensione diretta dello Stato o di pensione di reversibilità a carico dello Stato stesso, dell'INPS e dei fondi.

La questione, mai proposta sotto questo profilo, è fondata.

Non si ravvisa, infatti, alcuna razionale giustificazione economica o sociale, che valga a giustificare la disparità lamentata, in quanto una volta riconosciuto al titolare di pensione diretta dello Stato il diritto di integrare al minimo la pensione diretta INPS, non si vede come si possa negare al titolare di pensione statale il diritto ad integrare al minimo la pensione di reversibilità INPS, che è strutturata su un importo inferiore alla pensione diretta.

Anche sotto questo profilo, pertanto, la norma impugnata va dichiarata costituzionalmente illegittima.

6. - Non ignora la Corte la situazione che si è venuta a determinare nella normativa previdenziale in materia di deroghe al principio originario (che vietava l'integrazione al minimo della pensione INPS quando questa veniva a cumularsi con altri trattamenti pensionistici e con tale cumulo si veniva a superare il minimo stabilito) introdotte dal legislatore e dalle conseguenziali decisioni di questa stessa Corte, che hanno esteso il principio a situazioni analoghe, a tutela del principio costituzionale d'eguaglianza.

Ciò rende quanto mai opportuno e urgente un intervento del legislatore che riesamini sul piano di principio, ispirandosi ai principi contenuti negli artt. 3 e 38 Cost., la materia relativa al diritto alla integrazione delle pensioni INPS. Va da sé che lo stesso legislatore, sempre tenendo presenti i suddetti principi, debba riconsiderare in particolare il fondamento del criterio derogatore che è stato all'origine della normativa di giurisprudenziale di questa Corte.

7. - Un'altra questione sottoposta all'esame della Corte è se contrasti con l'art. 3 della Costituzione l'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge n. 1338 del 1962, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta erogata dal fondo interno INAIL l'integrazione della pensione diretta a carico dell'INPS, se per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

Si dubita nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Salerno che tale esclusione realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento in raffronto al diritto all'integrazione delle pensioni dirette INPS, già riconosciuto ai titolari di pensione di reversibilità, e al diritto all'integrazione della pensione di reversibilità INPS, già riconosciuto ai titolari di pensione diretta dello Stato.

La motivazione dell'ordinanza, tuttavia, appare insufficiente e generica circa la rilevanza della questione sollevata nel giudizio *a quo*, in quanto non contiene alcuna precisazione sul carattere di principio della questione, dall'assicurazione generale obbligatoria del fondo interno dell'INAIL, che costituisce in concreto il fondamento della rilevanza della questione prospettata.

Gli atti devono, quindi, essere restituiti al Tribunale di Salerno affinché compia una necessaria indagine sulla rilevanza del quesito proposto nel giudizio *a quo*.

8. - L'ultima questione, infine, sollevata dal Pretore di Modena, è già stata esaminata sotto lo stesso profilo e decisa da questa Corte, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, con la citata [sentenza n. 34 del 1981](#), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962 nella parte impugnata.

La questione così proposta va, quindi, dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1962, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1962, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale commercianti, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità INPS, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

d) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sollevata dal Pretore di Modena con ordinanza n. 882 del 1980, dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte impugnata, con [sentenza n. 34 del 1981](#).

e) ordina la restituzione al giudice *a quo* degli atti relativi alla questione sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Salerno n. 578 del 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRS  
REALE - Brunetto - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe  
Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1982.